



AMBIENTHESIS

PROGETTO DI FUSIONE

**AMBIENTHESIS SpA – ECOITALIA Srl -COGIRI Srl – BLU
AMBIENTE Srl – TEKNA Srl – SMARIN Srl**

Relazione del Consiglio di Amministrazione di AMBIENTHESIS S.p.A. per l'operazione di fusione per incorporazione delle società controllate Ecoitalia S.r.l., Cogiri S.r.l., Blu Ambiente S.r.l., Tekna S.r.l. e Smarin S.r.l.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'operazione di fusione per incorporazione in AMBIENTHESIS S.p.A. ("**Società Incorporante**") delle società controllate Ecoitalia S.r.l., Cogiri S.r.l., Blu Ambiente S.r.l., Tekna S.r.l. e Smarin S.r.l. (la "**Fusione**"), come meglio illustrato nel seguito.

La Fusione sarà realizzata mediante la procedura semplificata prevista per le fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile, che, tra l'altro, esime il Consiglio di Amministrazione dall'obbligo di redazione della relazione prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha, tuttavia, ritenuto opportuno redigere la presente relazione in via volontaria, al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato un'informativa quanto più ampia e completa possibile in merito alla Fusione.

La presente relazione è redatta in conformità all'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e all'Allegato 3A del Regolamento medesimo.




1. La fusione per incorporazione in AMBIENTHESIS SPA delle società ECOITALIA, COGIRI, BLU AMBIENTE, TEKNA E SMARIN.

1.1 Descrizione dell'operazione di fusione

Il progetto di fusione prevede l'incorporazione di **Ecoitalia S.r.l.**, **Cogiri S.r.l.**, **Blu Ambiente S.r.l.**, **Tekna S.r.l.** e **Smarin S.r.l.** in **Ambienthesis S.p.A.**

Si rammenta che il capitale sociale delle cinque realtà societarie incorporande è già interamente detenuto, direttamente o indirettamente, dalla Ambienthesis S.p.A..



La prospettata fusione avverrà pertanto per intero all'interno del perimetro di consolidamento del Gruppo Ambienthesis, che pertanto non subirà modifiche per effetto di tale operazione di fusione. La suddetta operazione rientra nel disegno strategico di Ambienthesis, che prevede l'aggregazione, attraverso fusioni, di realtà che, dal punto di vista operativo, svolgono attività sinergiche e complementari se non, in qualche caso, anche coincidenti.

1.2 Le società interessate all'operazione di fusione

Le società direttamente interessate alla fusione per incorporazione sono le seguenti:

Ambienthesis S.p.A. (società incorporante)

Società con sede operativa in Orbassano (TO), Via Grugliasco-Rivalta.

Ambienthesis S.p.A., azienda quotata al mercato telematico azionario dei capitali di Borsa Italiana, è impresa **leader** in Italia nel settore delle bonifiche ambientali e del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali. Ambienthesis possiede e gestisce la più grande

piattaforma polifunzionale d'Italia (capacità produttiva > 500.000 ton/anno) nel settore del trattamento dei rifiuti industriali e dello smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 48.204.000,00, composto da n. 92.700.000 azioni ordinarie.

Ecoitalia S.r.l. (società incorporata)

Società con sede legale in via Cassanese 45 a Segrate (MI).

La Ecoitalia si occupa principalmente di progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti, di intermediazione e brokeraggio ambientale, oltreché di bonifiche e messa in sicurezza di aree civili ed industriali.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 5.500.000,00.

Cogiri S.r.l. (società incorporata)

Società con sede operativa in via Don Mazzolari (SP 39) a Liscate (MI).

La Cogiri svolge attività di trattamento e smaltimento di reflui civili ed industriali. La società possiede e gestisce l'impianto di depurazione sito in Liscate, che è in grado di trattare 750 m³/g di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 45.000,00.

Blu Ambiente S.r.l. (società incorporata)

Società con sede operativa in via Molise 1 a San Giuliano Milanese (MI).

La Blu Ambiente esercisce l'attività di trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali. Essa si occupa anche di intermediazione di scarti produttivi rivenienti da attività commerciali e industriali.

L'impianto di San Giuliano Milanese è dotato di innovativi macchinari per il trattamento e il recupero di rifiuti rivenienti da raccolta differenziata e da micro-raccolta.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 50.000,00.

Smarin S.r.l. (società incorporata)

Società non operativa con sede legale in Segrate (MI) – via Cassanese 45.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 10.000,00.

Tekna S.r.l. (società incorporata)

Società non operativa con sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese 45.

Alla data della presente, il capitale sociale è di € 10.000,00.

1.3 Modalità, termini e condizioni dell'operazione

La Fusione – come già indicato – sarà effettuata secondo la procedura semplificata prevista dall'articolo 2505, comma 1, del codice civile, dal momento che tutte le società incorporande sono e saranno al momento di attuazione della Fusione interamente possedute, in via diretta o indiretta, dalla Società Incorporante. La circostanza che, rispetto ad alcune Società Incorporande, il controllo sia indiretto non muta, infatti, la connotazione tipicamente gestoria della Fusione, che costituisce la *ratio* della devoluzione all'organo amministrativo delle decisioni in materia, ai sensi del citato articolo 2505.

In virtù di quanto precede:

- (i) poiché la Società Incorporante detiene e deterrà, direttamente o indirettamente, tutte le quote delle società incorporande, la Fusione avverrà senza concambio, ossia senza assegnazione di azioni della Società Incorporante in cambio delle quote delle società incorporande che, alla data di efficacia della Fusione, saranno pertanto annullate. Per le medesime ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;
- (ii) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:
 - il progetto di fusione non deve fornire le informazioni di cui all'articolo 2501-*ter*, comma 1, del codice civile, numeri 3), 4) e 5);
 - non è necessario acquisire la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile, dal momento che non vi sarà alcun concambio; e
 - non è necessaria la predisposizione della relazione illustrativa dell'organo amministrativo, che, ad ogni modo, come indicato in premessa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno redigere, con il presente documento, in via volontaria, al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato un'informativa quanto più ampia e completa possibile in merito alla Fusione.
- (iii) l'articolo 22 dello Statuto della Società Incorporante, così come consentito dal medesimo articolo 2505 del codice civile, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza in merito alle deliberazioni di fusione per incorporazione di società interamente possedute e, pertanto, la Fusione sarà decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il diritto dei soci che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro 8 giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata mediante deliberazione assembleare, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il progetto di fusione sarà, come indicato, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2501-*septies* e 2505 del codice civile, durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione saranno depositati presso la sede sociale di ciascuna società appartenete al perimetro di Fusione:

- il progetto di fusione con la presente relazione del Consiglio di Amministrazione; e
- le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2013 delle società oggetto di incorporazione, ai sensi dall'art. 2501-*quater*, primo comma, del codice civile, nonché la Relazione

Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2013 dell'Incorporante, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma.

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

La presente relazione ed ulteriore documentazione relativa alla Fusione verrà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla Fusione, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti.


Ai sensi dell'articolo 2503, comma 1, del codice civile, la Fusione potrà essere attuata soltanto decorsi 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-*bis*, comma 1, del codice civile, fatta salva l'eventuale ricorrenza di una delle eccezioni previste dal medesimo articolo 2503, comma 1, del codice civile. Entro il suddetto termine, i creditori delle società partecipanti alla Fusione anteriori all'iscrizione del relativo progetto di fusione nel Registro delle Imprese competente potranno fare opposizione ai sensi dell'articolo 2503, comma 2, del codice civile.

Si ricorda che la Fusione non comporta l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto all'articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, né trovano applicazione, con riferimento ad essa, le disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, fatto salvo per quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del relativo Regolamento adottato dalla Società Incorporante.

2. Le ragioni poste a base dell'operazione di fusione

2.1 Gli obiettivi dell'operazione di fusione

La Fusione ha lo scopo di razionalizzare e semplificare la struttura societaria del Gruppo, permettendo alla Società Incorporante di svolgere direttamente le attività ad oggi svolte soltanto indirettamente, con conseguenti benefici in termini di ottimizzazione dei flussi finanziari ed in relazione ai relativi costi. Le aree di business che saranno coperte attraverso un'**unica realtà industriale** sono quelle di seguito rappresentate:





L'operazione di fusione è volta, pertanto, a conseguire i seguenti obiettivi:

- una maggiore focalizzazione sul business dell'ambiente attraverso un approccio strategico unitario ed accentrato;
- una razionalizzazione delle attività operative;
- una unificazione dei data base e dei sistemi gestionali e contabili;
- una riorganizzazione dei centri di costo sotto un coordinamento unico;
- una maggiore efficacia delle politiche aziendali tese al raggiungimento di obiettivi di risparmio nell'area delle spese generali;
- una eliminazione delle sovrapposizioni di funzionamento societario;
- una semplificazione delle procedure interne anche per ciò che sono le operazioni con parti correlate;
- una semplificazione dei processi di offerta commerciale e di partecipazione alle gare;
- un miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria, con un conseguente beneficio nella capacità di reperimento di mezzi finanziari a termini e condizioni più favorevoli;
- maggiore forza commerciale e di standing complessivo.

[Handwritten signature in blue ink]

3. Oggetto Sociale Post Fusione

3.1 L'oggetto sociale di Ambienthesis

Non si prevedono modifiche all'oggetto sociale della Società Incorporante, che si ritiene già assorbente delle attività delle incorporande, tenuto anche conto del fatto che l'attuale oggetto sociale consente alla Società Incorporante di assumere partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione si riserva di sottoporre ad una prossima Assemblea Straordinaria alcune modifiche alla formulazione dell'oggetto sociale che, nell'ottica di un aggiornamento dello stesso agli sviluppi del settore in cui il Gruppo opera e delle attività sociali, tenga anche conto, appunto, della circostanza che, per effetto della Fusione, la Società Incorporante verrà a svolgere direttamente attività ad oggi svolte soltanto indirettamente.

4. Data di decorrenza degli effetti della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società ricomprese nel perimetro della Fusione saranno imputate a bilancio della Società Incorporante

Con riferimento alla Società Incorporante ed a ciascuna società incorporanda, la Fusione avrà effetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni del relativo atto di fusione ai sensi dall'articolo 2504 del codice civile, ovvero dalla successiva data stabilita nel relativo atto di fusione. Dalla data di efficacia così determinata decorreranno gli effetti civilistici.

Ai fini contabili, le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la Fusione avrà effetto civilistico. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986.

5. Riflessi tributari sulle società partecipanti alla Fusione

Ai fini delle imposte sui redditi, la fusione societaria è disciplinata dall'art. 172 del D.P.R. 917/1986.

Dal punto di vista fiscale, la fusione tra società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società incorporate. Dalla data in cui ha effetto la fusione, la società Incorporante subentra nei diritti e negli obblighi delle società incorporate relative alle imposte sui redditi, salvo quanto previsto ai commi 5 e 7 del citato art. 172 del D.P.R. 917/1986.

La fusione non costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/1972 e l'atto di fusione è soggetto ad imposta fissa di registro per effetto di quanto previsto dall'art. 4, lett. b) della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Si dà altresì atto che le società incorporate partecipano al medesimo consolidato fiscale con Ambienthesis S.p.A. quale consolidante.

6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione - Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La Fusione non comporta alcuna modificazione nella composizione dell'azionariato e nell'assetto di controllo della Società Incorporante.

La Fusione non produrrà alcun effetto sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Riflessi tributari sulle società partecipanti alla Fusione - Valutazioni dell'organo amministrativo sull'eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora la Fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile

La Fusione non comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni e pertanto non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 2437-*quinquies* del codice civile.

Segrate, 13 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario

